

Informazioni per il cliente e Condizioni Generali di Assicurazione Carta di credito PostFinance VISA Platinum

Informazioni per il cliente conformemente alla LCA

La seguente informazione per il cliente fornisce una panoramica succinta dell'identità dell'assicuratore e sul contenuto essenziale del contratto d'assicurazione (art. 3 della Legge federale sul contratto d'assicurazione, LCA). Ai fini del contenuto e dell'entità dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto di assicurazione, sono determinanti in via esclusiva il contratto di assicurazione collettiva stipulato tra l'assicuratore e il contraente e le Condizioni Generali di Assicurazione (CGA).

Chi è l'assicuratore?

L'assicuratore è AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Paris), succursale Wallisellen (Svizzera), di seguito denominata Allianz Assistance, con sede nella Richtiplatz 1, 8304 Wallisellen.

Chi è il contraente?

Il contraente è PostFinance SA, con sede nella Mingerstrasse 20, CH-3030 Berna.

Quali rischi sono assicurati e cosa comprende la copertura assicurativa?

I rischi assicurati nel quadro del contratto di assicurazione collettiva stipulato con il contraente, come pure l'entità e le restrizioni della copertura assicurativa, risultano dalle Condizioni Generali di Assicurazione (CGA). Queste ultime vengono recapitate alla persona assicurata unitamente alla PostFinance VISA Platinum e costituiscono, nel contempo, il certificato d'assicurazione. A titolo orientativo è riportata di seguito una descrizione sintetica delle varie componenti assicurative:

– Costi di annullamento

Assunzione dei costi di annullamento dovuti al contraente da parte della persona assicurata (al massimo sino a concorrenza della somma assicurata indicata nel certificato d'assicurazione e/o nelle CGA, all'interno della panoramica delle prestazioni assicurative) nel caso in cui quest'ultima non possa effettuare e pertanto annulli il viaggio prenotato a causa di grave malattia o infortunio/incidente, decesso, complicazioni legate alla gravidanza, danni materiali gravi a beni di proprietà presso il proprio domicilio, ritardo o avaria del mezzo di trasporto durante il viaggio di andata, disoccupazione o entrata in servizio inaspettata. Se il viaggio viene intrapreso in ritardo a seguito di un evento assicurato, vengono indennizzati i costi di viaggio supplementari in relazione alla partenza ritardata.

– Assicurazione di esclusione franchigia per auto a noleggio (CDW)

Assunzione (al massimo sino a concorrenza della somma assicurata indicata nella panoramica delle prestazioni assicurative) della franchigia per auto a noleggio (CDW) messa in conto alla persona assicurata in caso di danno al veicolo da quest'ultima noleggiato.

Quali persone sono assicurate?

Tenuto conto del contratto d'assicurazione collettiva stipulato con il contraente, Allianz Assistance concede una copertura assicurativa e un diritto di credito diretto in relazione alle prestazioni assicurative ai titolari di una carta di credito PostFinance VISA Platinum valida (di seguito detta semplicemente carta) rilasciata da PostFinance SA nonché alla cerchia di persone di cui all'art. 1 CGA.

Campo d'applicazione territoriale della copertura assicurativa

La copertura assicurativa vale in linea di principio nel mondo intero. Sono fatte salve eventuali restrizioni territoriali di cui alle Disposizioni particolari relative alle singole componenti assicurative, nonché sanzioni economiche o commerciali e/o embarghi imposti dalle Nazioni Unite, dall'Unione europea, dagli Stati Uniti d'America o dalla Svizzera in conflitto con la copertura assicurativa.

Quali sono le esclusioni essenziali?

L'elenco che segue contiene solo le principali esclusioni della copertura assicurativa. Altre esclusioni risultano dalle disposizioni di esclusione («Eventi e prestazioni non assicurati») delle Condizioni Generali di Assicurazione e dalla LCA.

– In linea di principio, per tutte le componenti assicurative non sussiste alcuna copertura assicurativa per eventi già subentrati al momento dell'emissione o dell'entrata in possesso della carta o al momento della

prenotazione di un viaggio o di un'auto a noleggio; lo stesso vale per eventi il cui insorgere era riconoscibile al momento dell'emissione o dell'entrata in possesso della carta o al momento della prenotazione di un viaggio o di un'auto a noleggio.

- Non sussiste inoltre alcuna copertura assicurativa per eventi quali l'abuso di sostanze alcoliche, droghe o farmaci, il suicidio o il tentativo di suicidio, la partecipazione a scioperi o disordini, la partecipazione a competizioni o allenamenti a bordo di veicoli a motore o imbarcazioni, la partecipazione ad azioni rischiose durante le quali ci si espone consapevolmente a un pericolo oppure la colpa grave o l'omissione/azione premeditata.
- Sono altresì esclusi dalla copertura assicurativa eventi quali eventi bellici, attentati terroristici, disordini di qualsiasi genere, epidemie, pandemie, calamità naturali ed eventi con sostanze atomiche, biologiche o chimiche nonché di volta in volta le relative conseguenze. Non sono assicurate le conseguenze di provvedimenti delle autorità come, per esempio, la confisca dei beni, l'arresto, il divieto di espatrio o la chiusura dello spazio aereo.
- Nell'ambito della copertura dei costi di annullamento, non sussiste in particolare alcuna copertura assicurativa nell'eventualità di un «difficile processo di guarigione», tra l'altro quindi nel caso di malattie o postumi di un infortunio, di un'operazione o di un intervento medico che siano già presenti al momento della prenotazione del viaggio e/o dell'affiliazione all'assicurazione e non siano guariti entro la data del viaggio; lo stesso vale nei casi di disdetta del viaggio da parte dell'agenzia di viaggio, decisioni amministrative, malattie/ferite non accertate subito da un medico al momento in cui si verificano oppure reazioni psichiche riconducibili a potenziali pericoli quali il timore di disordini, eventi di natura terroristica, calamità naturali o aerofobia (paura di volare in aereo).
- Nell'ambito della copertura dell'assicurazione di esclusione franchigia per auto a noleggio (CDW), il diritto alle prestazioni non sussiste nel caso di sinistri attribuibili ad una colpa grave del conducente, sinistri correlati a una violazione contrattuale nei confronti del noleggiante oppure sinistri per i quali l'assicurazione adempiente non prevede alcuna franchigia.

Quali sono gli obblighi delle persone assicurate e/o aventi diritto alle prestazioni assicurative?

L'elenco che segue contiene solo gli obblighi più usuali. Altri obblighi risultano dalle Condizioni Generali di Assicurazione e dalla LCA.

- Nell'ambito della copertura dei costi di annullamento, nel momento in cui accade l'evento assicurato si deve annullare immediatamente il viaggio prenotato presso il contraente (agenzia di viaggio o noleggiante operatore) e notificare in seguito per iscritto il sinistro ad Allianz Assistance, allegando la necessaria documentazione (cfr. art. 1 A 6 CGA) (per l'indirizzo di contatto cfr. art. 1 11 CGA).
- I sinistri nell'ambito della copertura dell'assicurazione di esclusione franchigia per auto a noleggio (CDW) devono essere notificati immediatamente per iscritto, allegando di volta in volta i documenti necessari elencati nelle Disposizioni particolari relative alle singole componenti assicurative (per l'indirizzo di contatto cfr. art. 1 11 CGA).
- In ogni caso la persona assicurata è tenuta a intraprendere tutto quanto possa contribuire alla riduzione del danno e al suo chiarimento; nel caso di sinistri verificatisi in seguito a un infortunio o malattia, la persona assicurata deve provvedere affinché i medici curanti vengano esonerati dal loro segreto professionale nei confronti di Allianz Assistance.
- In caso di violazione degli obblighi da parte dell'avente diritto alla copertura assicurativa, Allianz Assistance ha la facoltà di rifiutare o di ridurre le proprie prestazioni.

Chi paga il premio d'assicurazione?

Il premio è a carico del contraente.

Quando inizia e quando termina l'assicurazione?

La copertura assicurativa inizia dal momento in cui il titolare della carta ne entra in possesso e termina al momento dello scioglimento del contratto concernente la carta di credito (disdetta da parte del contraente o del titolare della carta), o alla scadenza della validità della carta. La copertura assicurativa termina inoltre al momento della disdetta del contratto d'assicurazione collettiva stipulato tra PostFinance SA e Allianz Assistance.



Come vengono trattati i dati da parte di Allianz Assistance?

In caso di stipula di un contratto concernente la carta di credito, PostFinance, nella sua veste di contraente, non fornisce alcun dato ad Allianz Assistance riguardante la persona assicurata (titolare della carta). Tuttavia, qualora la persona assicurata notifici un caso assicurativo o in presenza di richieste fondamentali in relazione al contratto assicurativo necessarie ai fini dell'esecuzione del contratto, PostFinance è autorizzata a fornire ad Allianz Assistance i dati del cliente necessari per la liquidazione del sinistro (in particolare le generalità nonché il tipo e la durata del contratto relativo alla carta di credito).

Solo nei casi in cui ciò risulti assolutamente indispensabile, i dati vengono resi noti nella misura necessaria a terzi interessati, ossia ad altri assicuratori, autorità, avvocati e periti esterni coinvolti nel caso. Una trasmissione dei dati può avvenire anche allo scopo di portare alla luce o d'impedire frodi assicurative.

Indirizzo di contatto per reclami

Allianz Assistance
Claims
Richtiplatz 1
8304 Wallisellen

Laddove ai fini della scorrevolezza del testo nel presente documento vengono utilizzate solo denominazioni di persone al maschile, queste ultime sono ovviamente da intendersi estese anche a persone di sesso femminile. Si prega di conservare il presente certificato d'assicurazione in un luogo sicuro unitamente agli altri atti assicurativi.

Panoramica delle prestazioni assicurative			
Componente assicurativa	Prestazione assicurativa	Somma assicurata massima	
A Costi di annullamento	Annullamento del viaggio e inizio ritardato del viaggio	per evento	CHF 15000.–
B Assicurazione di esclusione franchigia per auto a noleggio (CDW)	Franchigia applicata in caso di danno al veicolo noleggiato durante il periodo del noleggio	per evento	CHF 5000.–

Erogazione di prestazioni senza assunzione dei costi (panoramica)	
C Servizio di concierge	Preparazione di informazioni sul traffico, su manifestazioni, prenotazione di ristoranti o hotel, prenotazione di un'auto a noleggio, ordinazione di fiori o di biglietti d'ingresso a manifestazioni
D Servizio informazioni mediche	Informazioni telefoniche in caso di piccoli problemi di natura medica nel Paese in cui ci si trova durante il viaggio, intermediazione di contatti medici e ospedalieri

Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)

AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Paris), succursale Wallisellen (Svizzera) – di seguito denominata Allianz Assistance – risponde delle prestazioni concordate conformemente al contratto d'assicurazione collettiva stipulato con PostFinance SA e indicate nel presente documento d'assicurazione. Si applicano inoltre, a titolo integrativo, le disposizioni della Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).

I Disposizioni comuni per l'insieme delle componenti assicurative

Le disposizioni comuni per l'insieme delle componenti assicurative valgono solo se le Disposizioni particolari relative alle singole componenti assicurative e/o ai singoli servizi non contengono disposizioni di tenore diverso.

1 Persone assicurate

La copertura assicurativa è da intendersi estesa alle seguenti persone (di seguito dette semplicemente persona assicurata o l'assicurato):

- il titolare di una carta PostFinance VISA Platinum, rilasciata da PostFinance SA e in corso di validità
- il coniuge convivente; qualora l'assicurato non sia coniugato, la copertura assicurativa è da intendersi estesa alla persona con cui l'assicurato è legato da una convivenza more uxorio
- i figli conviventi fino al compimento del loro 25° anno di età

2 Campo d'applicazione territoriale

Salvo disposizioni di diverso tenore contenute nelle Disposizioni particolari relative alle singole componenti assicurative e/o ai singoli servizi, l'assicurazione vale nel mondo intero.

3 Inizio e durata della copertura assicurativa

La copertura assicurativa inizia dal momento in cui il titolare della carta ne entra in possesso e termina al momento dello scioglimento del contratto concernente la carta di credito (disdetta da parte del contraente o del titolare della carta), o alla scadenza della validità della carta. La copertura assicurativa termina inoltre al momento della disdetta del contratto d'assicurazione collettiva stipulato tra PostFinance SA e Allianz Assistance.

4 Obblighi in caso di sinistro

- 4.1 La persona assicurata è tenuta a intraprendere tutto quanto possa contribuire alla riduzione del danno e al suo chiarimento.
- 4.2 La persona assicurata è tenuta ad adempiere interamente i propri doveri contrattuali o i propri doveri legali di comunicazione, informazione o comportamento (tra l'altro a notificare immediatamente l'evento assicurato all'indirizzo di contatto indicato all'art. 11).
- 4.3 Se il sinistro si è verificato in seguito a malattia o ferimento, la persona assicurata deve provvedere affinché i medici curanti vengano esonerati dal loro segreto professionale nei confronti di Allianz Assistance.
- 4.4 Se la persona assicurata può far valere le prestazioni fornite da Allianz Assistance anche nei confronti di terzi, essa è tenuta a far valere tali diritti e a cederli ad Allianz Assistance.
- 4.5 I moduli Allianz Assistance per la segnalazione dei sinistri possono essere scaricati alla pagina https://www.allianz-travel.ch/it_CH/sinistro.html.

5 Violazione degli obblighi

In caso di violazione degli obblighi da parte dell'avente diritto alla copertura assicurativa, Allianz Assistance ha la facoltà di rifiutare o di ridurre le proprie prestazioni.

6 Eventi e prestazioni non assicurati

- 6.1 Non sussiste alcun diritto a prestazioni assicurative per gli eventi già subentrati al momento dell'emissione o dell'entrata in possesso della carta o al momento della prenotazione di un viaggio o di un'auto a noleggio, o il cui insorgere era riconoscibile dalla persona assicurata al momento dell'emissione o dell'entrata in possesso della carta o al momento della prenotazione di un viaggio o di un'auto a noleggio.
- 6.2 Sono esclusi dalla copertura assicurativa gli eventi provocati dalla persona assicurata a seguito di:
 - abuso di sostanze alcoliche, droghe o farmaci
 - suicidio o tentativo di suicidio
 - partecipazione a scioperi o disordini
 - partecipazione a competizioni o allenamenti a bordo di veicoli a motore o imbarcazioni
 - partecipazione ad azioni rischiose durante le quali il contraente si espone consapevolmente a un pericolo
 - colpa grave o omissione/azione premeditata
 - perpetrazione o tentativo di perpetrazione di crimini o reati

- 6.3 Sono esclusi dalla copertura assicurativa gli inconvenienti subiti in relazione all'evento come, per esempio, i costi sostenuti per il riacquisto dei beni assicurati o per finalità di polizia.
- 6.4 Sono esclusi dalla copertura assicurativa i seguenti eventi e relative conseguenze: eventi bellici, attentati terroristici, disordini di qualsiasi genere, epidemie, pandemie, calamità naturali ed eventi con sostanze atomiche, biologiche o chimiche.
- 6.5 Sono esclusi dalla copertura assicurativa gli eventi derivanti da provvedimenti delle autorità come, per esempio, la confisca dei beni, l'arresto, il divieto di espatrio o la chiusura dello spazio aereo.
- 6.6 Se lo scopo del viaggio è un trattamento medico.
- 6.7 Se il perito (esperto, medico ecc.) è direttamente favorito o se è imparentato con la persona assicurata.
- 6.8 Sono esclusi dalla copertura assicurativa tutti i costi in relazione a rapimenti.
- 6.9 Non sussiste alcuna copertura assicurativa nel caso in cui siano direttamente applicabili ai contraenti sanzioni economiche, commerciali o finanziarie e/o embarghi della Svizzera in conflitto con la copertura assicurativa. Ciò vale anche per sanzioni economiche, commerciali o finanziarie e/o embarghi disposti dalle Nazioni Unite, dall'Unione europea o dagli Stati Uniti d'America nella misura in cui non siano in contrasto con le norme giuridiche svizzere.

7 Definizioni

- 7.1 Persone vicine
Sono considerate persone vicine:
 - i familiari (coniuge, genitori, figli, suoceri, nonni, sorelle e fratelli)
 - il/la convivente, compresi i rispettivi genitori e figli
 - le persone che accudiscono i figli minorenni o familiari bisognosi di assistenza che non partecipano al viaggio
 - gli amici molto stretti con cui s'intrattengono contatti molto frequenti
- 7.2 Viaggio
Con viaggio s'intende la permanenza di durata superiore a un giorno in un luogo diverso dal domicilio abituale o la permanenza di durata più breve in un luogo che disti almeno trenta chilometri dal domicilio abituale, esclusi i percorsi per recarsi al lavoro. La durata massima di un viaggio ai sensi delle presenti CGA è limitata a 92 giorni complessivi.
- 7.3 Agenzia di viaggi
Per agenzia di viaggi (organizzatore del viaggio, operatore turistico, compagnie aeree, agenzie di noleggio di automobili, alberghi, organizzatori di corsi ecc.) s'intendono tutte le imprese che forniscono servizi di viaggio secondo un contratto stipulato con o per la persona assicurata.
- 7.4 Mezzi di trasporto pubblici
Sono considerati mezzi di trasporto pubblici tutti i mezzi di spostamento che circolano regolarmente in base ad un orario e per il cui utilizzo occorre acquistare un titolo di trasporto. I taxi e i veicoli a noleggio non sono considerati mezzi di trasporto pubblici.
- 7.5 Avaria
È considerata avaria qualsiasi malfunzionamento improvviso e imprevisto del veicolo assicurato a seguito di un difetto elettrico o meccanico che impedisce il proseguimento del viaggio o a causa del quale non è più consentito per legge proseguire il viaggio. Sono equiparati ad avaria: difetto dei pneumatici, mancanza di carburante, chiave del veicolo rimasta all'interno del veicolo o batteria scarica. Lo smarrimento o il danneggiamento della chiave del veicolo, nonché il rifornimento di un carburante sbagliato non sono da considerarsi avarie e costituiscono pertanto elementi esclusi dalla copertura assicurativa.
- 7.6 Malattia grave/conseguenze gravi di un infortunio/incidente
Una malattia o una conseguenza di un infortunio/incidente è da considerarsi grave se ne consegue un'inabilità al lavoro limitata o illimitata nel tempo oppure un'impossibilità assoluta di intraprendere o proseguire il viaggio.

8 Clausola sussidiaria e diritti nei confronti di terzi

- 8.1 Nel caso di assicurazione cumulativa (obbligatoria o facoltativa), Allianz Assistance eroga le proprie prestazioni a livello sussidiario, fatta salva un'eventuale clausola di identico tenore contenuta nell'altro contratto di assicurazione, nel qual caso trovano applicazione le disposizioni di legge in materia di doppia assicurazione.
- 8.2 Qualora Allianz Assistance eroghi prestazioni nonostante esista una fattispecie di sussidiarietà, queste valgono come anticipo e la persona assicurata e/o beneficiaria cede ad Allianz Assistance, in tal misura, i propri diritti nei confronti di terzi (assicurazione facoltativa oppure obbligatoria).

- 8.3 Se la persona assicurata e/o avente diritto alle prestazioni assicurative è stata risarcita da un terzo con responsabilità civile o dall'assicuratore di quest'ultimo, il rimborso decade sulla base di tale contratto. Se Allianz Assistance è stata citata al posto della parte responsabile, la persona assicurata e/o avente diritto alle prestazioni assicurative deve cedere le proprie pretese di responsabilità civile sino all'ammontare del risarcimento ottenuto da Allianz Assistance.

9 Prescrizione

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione cadono in prescrizione due anni dopo il verificarsi dell'evento che giustifica l'obbligo di prestazione.

10 Foro competente e diritto applicabile

- 10.1 Allianz Assistance può essere citata in giudizio presso il tribunale avente sede nel domicilio della società o nel domicilio svizzero della persona assicurata o avente diritto alle prestazioni assicurative.
- 10.2 Ad integrazione delle presenti disposizioni trova applicazione la Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).

11 Indirizzo di contatto

Allianz Assistance, Richtiplatz 1, 8304 Wallisellen

II Disposizioni particolari relative alle singole componenti assicurative

A Costi di annullamento

1 Campo d'applicazione temporale

- 1.1 Fatto salvo l'art. I 3, la copertura assicurativa si applica esclusivamente alle prenotazioni di viaggio effettuate dopo che il titolare principale della carta sia entrato in possesso di quest'ultima.
- 1.2 Fatti salvi gli artt. I 3 e II A 1.1, la copertura assicurativa inizia al momento della prenotazione del viaggio assicurato e termina al momento in cui inizia il viaggio assicurato. Per inizio del viaggio s'intende il momento in cui si sale sul mezzo di trasporto prenotato o – nel caso in cui non sia stato prenotato alcun mezzo di trasporto – il momento in cui si ritira la camera nell'albergo prenotato.

2 Somma assicurata

La somma assicurata è riportata nella panoramica delle prestazioni assicurative.

3 Prestazioni assicurative

- 3.1 Costi di annullamento
Se a seguito di un evento assicurato la persona assicurata annulla il contratto stipulato con l'agenzia di viaggio o il noleggiante, Allianz Assistance si assume i costi di annullamento dovuti secondo contratto sino a concorrenza della somma assicurata convenuta. Se i biglietti per un evento non fanno parte integrante di un programma di viaggio forfetario, viene detratta una franchigia pari a CHF 50.– per ogni singolo biglietto.
- 3.2 Inizio ritardato del viaggio
Se a seguito di un evento assicurato la persona assicurata inizia il viaggio con ritardo, al posto dei costi di annullamento Allianz Assistance si assume (al massimo fino a concorrenza dei costi in caso d'annullamento):
 - i costi di viaggio supplementari in relazione alla partenza ritardata
 - i costi per la parte del soggiorno non usufruita, in misura proporzionale all'importo del pacchetto di viaggio assicurato (spese di trasporto escluse); il giorno dell'arrivo vale come giorno usufruito
- 3.3 I costi sostenuti per spese amministrative sproporzionate o ricorrenti non vengono rimborsati.

4 Eventi assicurati

- 4.1 Malattia, infortunio/incidente, decesso, gravidanza
- 4.1.1 In caso di malattia grave, d'infortunio/incidente grave, complicazioni legate alla gravidanza o decesso di una delle persone di seguito elencate, sempre che l'evento si sia verificato dopo la prenotazione o la stipula dell'assicurazione:
 - della persona assicurata
 - di una persona accompagnatrice che ha prenotato il medesimo viaggio e che annulla quest'ultimo
 - di una persona vicina all'assicurato, che non partecipa al viaggio
 - del sostituto al posto di lavoro, sempre che la presenza della persona assicurata sia indispensabile

- Se più persone assicurate hanno prenotato lo stesso viaggio, quest'ultimo può essere annullato al massimo da sei persone qualora una persona assicurata accompagnatrice annulli il viaggio a seguito di uno degli eventi sopra citati.
- 4.1.2 In caso di problemi psichici, la copertura assicurativa sussiste solo se
- l'incapacità ad affrontare il viaggio e l'incapacità lavorativa viene attestata da uno psichiatra e
 - l'incapacità lavorativa viene documentata da un'attestazione di assenza rilasciata dal datore di lavoro.
- 4.1.3 In caso di malattia cronica la copertura assicurativa sussiste soltanto se il viaggio deve essere annullato a causa di un inatteso e acuto peggioramento documentato da certificato medico, a condizione che al momento della prenotazione del viaggio ovvero della stipula dell'assicurazione lo stato di salute fosse buono in modo comprovabile e l'interessato fosse in grado di viaggiare.
- 4.1.4 In caso di gravidanza la copertura assicurativa sussiste solo se la gravidanza è subentrata dopo la prenotazione del viaggio ovvero dopo la stipula dell'assicurazione e la data del rientro è successiva alla 24ª settimana di gestazione, o se la gravidanza è subentrata dopo la prenotazione del viaggio ovvero dopo la stipula dell'assicurazione e per la destinazione in questione è prescritta una vaccinazione ritenuta rischiosa per il nascituro.
- 4.2 Pregiudizio dei propri beni al domicilio
Se al domicilio della persona assicurata i beni di quest'ultima vengono seriamente pregiudicati in seguito a furto, incendio o elementi naturali, rendendo indispensabile la presenza della persona assicurata al proprio domicilio.
- 4.3 Ritardo o avaria del mezzo di trasporto durante il viaggio di andata
Nel caso in cui l'inizio del viaggio prenotato è reso impossibile a causa di ritardo o avaria del mezzo di trasporto pubblico previsto per raggiungere il luogo di partenza previsto dal programma di viaggio.
- 4.4 Avaria del veicolo durante il viaggio di andata
Nel caso in cui durante il viaggio diretto di andata al luogo di partenza previsto dal programma di viaggio il veicolo privato utilizzato o il taxi non può circolare a causa di un incidente o un guasto. I problemi aventi una relazione diretta con le chiavi e il carburante non sono assicurati.
- 4.5 Scioperi
Se lo svolgimento del viaggio è impedito da scioperi.
- 4.6 Pericoli presso il luogo di destinazione
Se eventi bellici, attentati terroristici, disordini di ogni genere o calamità naturali minacciano la vita della persona assicurata presso il luogo di destinazione e se fonti ufficiali svizzere (Dipartimento federale degli affari esteri) sconsigliano di compiere il viaggio.
- 4.7 Disoccupazione/entrata in servizio inaspettata
Se la persona assicurata nel corso dei trenta giorni che precedono la partenza entra inaspettatamente in servizio oppure se l'entrata in servizio inaspettata cade durante il periodo del viaggio o se, senza colpa alcuna ad essa imputabile, viene licenziata prima dell'inizio del viaggio.
- 4.8 Convocazione ufficiale
Se alla persona assicurata viene recapitata improvvisamente da un tribunale una convocazione come testimone o come giurato. La data dell'udienza deve cadere nel periodo del viaggio.
- 4.9 Furto del passaporto o della carta d'identità
Se alla persona assicurata viene rubato il passaporto o la carta d'identità immediatamente prima della partenza e quindi non è più possibile iniziare il viaggio. Nota bene: in diversi aeroporti ci sono degli uffici addetti al rilascio di passaporti provvisori.
- 5 Eventi e prestazioni non assicurati (ad integrazione dell'art. 1 6: Eventi e prestazioni non assicurati)**
- 5.1 Difficile processo di guarigione
Quando una malattia o i postumi di un infortunio/incidente, di un'operazione o di un intervento medico sono già presenti al momento della prenotazione del viaggio e non sono guariti entro la data del viaggio. Quando i postumi di un'operazione / di un intervento medico già programmato alla prenotazione del viaggio, ma eseguito soltanto in seguito, non sono risolti entro la data del viaggio.
- 5.2 Evento assicurato non accertato e documentato da un medico immediatamente al momento in cui si verifica
Quando un evento elencato all'art. II A 4.1 non viene constatato da un medico immediatamente al momento in cui accade e comprovato mediante un certificato medico provvisto di diagnosi.
- 5.3 Disdetta da parte dell'agenzia di viaggio
Nel caso in cui l'agenzia di viaggio non è in grado di fornire – parzialmente o integralmente – le prestazioni previste da contratto, disdice il viaggio o dovrebbe disdirlo in seguito a circostanze concrete ed è tenuta, a norma di legge, a rimborsare le prestazioni non fornite. Tra le circostanze concrete in virtù delle quali il viaggio dovrebbe essere disdetto figurano, tra l'altro, le raccomandazioni del Dipartimento federale degli affari esteri di non compiere viaggi nella zona interessata.
- 5.4 Decisioni amministrative
Alla presenza di decisioni amministrative che impediscono l'effettuazione del viaggio prenotato secondo programma.
- 5.5 I costi di annullamento sono esclusi dalla copertura assicurativa nel caso in cui l'annullamento sia riconducibile, a seconda delle circostanze, a una reazione psichica a un rischio per la salute, un attentato terroristico, un incidente aereo o una calamità naturale oppure si sia verificato sulla base di timori di disordini interni, eventi bellici, attentati terroristici o a causa di aerofobia (paura di volare in aereo).
- 6 Obblighi in caso di sinistro (ad integrazione dell'art. 1 4: Obblighi in caso di sinistro)**
- Per poter beneficiare delle prestazioni di Allianz Assistance occorre che nel momento in cui accade l'evento assicurato la persona assicurata o avente diritto alle prestazioni assicurative annulli immediatamente il viaggio prenotato presso l'agenzia di viaggio o il noleggiante e notifichi successivamente il sinistro per iscritto ad Allianz Assistance (cfr. art. 1 11). Devono essere presentati i seguenti documenti:
- attestato d'assicurazione (certificato d'assicurazione)
 - modulo Allianz Assistance per la segnalazione dei sinistri
 - fattura dei costi di annullamento
 - conferma della prenotazione
 - documenti ovvero certificati che attestano il verificarsi del sinistro (p. e. certificato medico dettagliato con diagnosi, attestazione del datore di lavoro, rapporto della polizia ecc.)
- B Assicurazione di esclusione franchigia per auto a noleggio (CDW)**
- 1 Veicolo assicurato**
L'assicurazione si estende al veicolo a motore noleggiato dalla persona assicurata tramite impiego della carta di credito (autovetture fino a un peso totale di 3,5 t). Taxi, veicoli delle scuole guida, veicoli usati per il car sharing (come Mobility ecc.) e veicoli a motore di peso totale superiore a 3,5 t non sono assicurati.
- 2 Campo d'applicazione temporale**
- 2.1 Fatto salvo l'art. 1 3, la copertura assicurativa si applica esclusivamente ai noleggi effettuati dopo che il titolare della carta sia entrato in possesso di quest'ultima.
- 2.2 Fatti salvi gli artt. 1 3 e II B 2.1, la copertura assicurativa decorre dalla data di inizio del noleggio riportata sul relativo contratto e termina alla data di fine noleggio prevista dal contratto, al più tardi tuttavia all'atto della restituzione del veicolo al noleggiante. La copertura assicurativa è valida per i sinistri verificatisi nel corso della durata contrattuale.
- 3 Somma assicurata**
La somma assicurata è riportata nella panoramica delle prestazioni assicurative.
- 4 Prestazioni assicurative**
- 4.1 L'assicurazione è da intendersi come copertura assicurativa complementare per veicoli a noleggio. In caso di sinistro, Allianz Assistance rimborsa alla persona assicurata la franchigia addebitata dal noleggiante (o da un'altra assicurazione).
- 4.2 L'ammontare della prestazione assicurativa è in funzione della franchigia applicata, tuttavia fino a concorrenza del tetto massimo della somma assicurata.
- 5 Eventi assicurati**
- 5.1 È assicurata la franchigia applicata in caso di danno al veicolo noleggiato o di furto del veicolo noleggiato durante il periodo del noleggio. Il risarcimento del danno presuppone che l'evento sia assicurato da un'altra assicurazione e che ne consegua una franchigia.
- 5.2 Qualora il danno assicurato secondo l'art. II B 5.1 non raggiunga l'ammontare della franchigia, Allianz Assistance si assume il danno, sempre che si tratti di un evento assicurato.

6 Eventi non assicurati (ad integrazione dell'art. I 6: Eventi e prestazioni non assicurati)

- 6.1 Sinistri per i quali l'assicurazione adempiente non prevede alcuna franchigia.
- 6.2 Sinistri attribuibili ad una colpa grave del conducente.
- 6.3 Se il conducente che ha causato il sinistro si trovava in stato di ebbrezza (superamento del limite massimo di tasso alcolico previsto dalla legislazione del rispettivo paese), sotto l'effetto di droghe o farmaci.
- 6.4 Sono esclusi dalla copertura assicurativa i sinistri correlati ad una violazione contrattuale nei confronti del noleggiante.
- 6.5 Sono esclusi dalla copertura assicurativa i sinistri verificatisi su strade non pubbliche o non ufficiali.
- 6.6 Sono esclusi dalla copertura assicurativa i danni a roulotte e altri tipi di rimorchi.

7 Obblighi in caso di sinistro (ad integrazione dell'art. I 4: Obblighi in caso di sinistro)

Per poter beneficiare delle prestazioni di Allianz Assistance, la persona assicurata o avente diritto alle prestazioni assicurative deve notificare per iscritto l'evento assicurato e/o il sinistro ad Allianz Assistance (cfr. art. I 11). Devono essere presentati i seguenti documenti:

- attestato d'assicurazione (certificato d'assicurazione)
- contratto di noleggio (con indicazione della franchigia)
- rapporto sul danno
- conteggio del danno
- estratto della carta di credito in cui è visibile l'addebito del danno

III Disposizioni particolari relative ai singoli servizi

C Servizio di concierge

1 Prestazioni

- 1.1 Sulla base di una chiamata telefonica, Allianz Assistance organizza, nei limiti del possibile, vari servizi di concierge quali per esempio informazioni sul traffico, informazioni su manifestazioni in corso, prenotazione di un ristorante o di un hotel, prenotazione di un'auto a noleggio, ordinazione di fiori o di biglietti d'ingresso a manifestazioni.
- 1.2 Allianz Assistance provvede alla prenotazione o all'ordinazione a nome della persona assicurata (committente) e indicando i dati della carta di credito di quest'ultima. Il conteggio avviene tra la persona assicurata e la società fornitrice delle prestazioni. Le prestazioni richieste vengono fornite da una società scelta da Allianz Assistance. Qualora ciò non fosse possibile, Allianz Assistance procura alla persona assicurata il numero di telefono di una relativa istituzione.
- 1.3 Qualora l'evasione di una richiesta superi le due ore di tempo, Allianz Assistance si riserva il diritto di chiudere la richiesta dopo aver informato la persona assicurata sull'ultimo aggiornamento disponibile.
- 1.4 Allianz Assistance non provvede all'elaborazione di richieste di servizio di concierge illegali ovvero non ammesse dal diritto svizzero, nonché di servizi immorali o contrari ai principi etici.
- 1.5 Allianz Assistance si riserva la facoltà di rifiutare qualsiasi servizio di concierge ritenuto inappropriato, senza indicarne i motivi.

2 Costi

- 2.1 I costi delle prestazioni utilizzate sono a carico della persona assicurata (cliente) e vengono fatturate ai prezzi applicati dalla società scelta da Allianz Assistance secondo il prezzario vigente.
- 2.2 Tutte le prenotazioni fatte da Allianz Assistance sottostanno alle condizioni generali delle società messe in collegamento da Allianz Assistance.
- 2.3 La persona assicurata (committente) risponde direttamente nei confronti della società scelta da Allianz Assistance per il pagamento di tutte le prestazioni alle quali ha fatto ricorso.
- 2.4 La persona assicurata (committente) risponde di eventuali commissioni di storno o costi di mancata presentazione in relazione a prenotazioni fatte a suo nome.

3 Responsabilità

Allianz Assistance declina ogni responsabilità per

- danni materiali e patrimoniali derivanti da un ritardo o da informazioni errate, nonché per prestazioni non conformi o difetti a oggetti acquistati di qualsiasi tipo
- danni materiali e patrimoniali derivanti dall'impossibilità di mettersi in contatto con l'istituzione interessata
- mancata esecuzione della prestazione ordinata o mancata conformità delle prestazioni
- conseguenze dirette o indirette o danni causati dall'organizzazione dei servizi forniti alla persona assicurata (committente) o al suo entourage
- danni causati da personale ausiliario coinvolto nella fornitura delle prestazioni.

4 Contatto

Per beneficiare del servizio di concierge, la persona assicurata può telefonare o inviare un fax ai seguenti numeri:

telefono +41 848 888 440 / fax +41 44 283 33 33

D Servizio informazioni mediche

1 Prestazioni

La persona assicurata può ricorrere 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno alle prestazioni proposte da Allianz Assistance, sia prima sia durante il viaggio.

1.1 Servizio di consulenza

Allianz Assistance fornisce consulenza alla persona assicurata in caso di problemi medici di minore entità nel paese di destinazione. Inoltre la persona assicurata può rivolgersi a Allianz Assistance anche per altri problemi quotidiani nel paese di destinazione.

1.2 Intermediazione di ospedali e contatti medici all'estero

In caso di necessità Allianz Assistance funge da intermediario tra la persona assicurata e un medico di contatto o un ospedale nella regione del soggiorno. In caso di problemi di comunicazione, Allianz Assistance fornisce assistenza d'interpretariato.

2 Responsabilità

Allianz Assistance declina qualsiasi responsabilità per danni patrimoniali e problemi alla salute derivanti dalle informazioni fornite dal servizio informazioni mediche.

3 Contatto

Per beneficiare del servizio informazioni mediche, la persona assicurata può telefonare o inviare un fax ai seguenti numeri:

telefono +41 848 888 440 / fax +41 44 283 33 33